

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49295

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n°4853

Ordinanza Contingibile ed urgente n°43

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n°37 del 29.04.2020 con efficacia a partire dal 30.04.2020;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare azioni di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando adeguate precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pericolo per la collettività;

RITENUTO, necessario approfondire adeguatamente le disposizioni previste nell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n°37 del 29.04.2020 al fine di programmare al meglio la riapertura delle attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e dell'organizzazione di spazi pubblici nel pieno rispetto delle misure di contenimento tali da prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 ;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.50 comma 4 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."

ORDINA

A tutti i cittadini ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel DPCM del 26.04.2020 e le disposizioni delle ordinanze Sindacali ancora in vigore (Divieto utilizzo lungomare – Parchi giochi – Svolgimento Mercato Settimanale – Vendita merci in forma ambulante ecc.) il tutto fino a nuove disposizioni.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Montepaone.

La trasmissione della presente alla Prefettura di Catanzaro, alla Stazione carabinieri Soverato e alla Polizia Municipale di questo Ente;

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

Montepaone, 30.04.2020



IL SINDACO
(Mario MIGLIARESE)